



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Il legislatore del 1973 (T.U. pensioni n. 1092, art. 54, comma 1) ha previsto, come agevolazione, che il personale militare che cessava tra i 15 e i 20 anni aveva come riferimento la percentuale massima del 44% (=20 anni).

La fattispecie che ha generato il contenzioso non ricade, tuttavia, nell'applicazione dell'art. 54, 1° comma del citato T.U., dal momento che l'interessato risulta cessato con un'anzianità contributiva superiore ai 35 anni e non con un servizio utile tra i 15 e i 20 anni.

In ogni caso, è stato rappresentato che la normativa richiamata (art. 54, 1° comma del T.U. 1092/1973) non si applica al personale della Polizia di Stato, in quanto norma militare per la quale non è stata espressamente prevista l'estensione con norma ad hoc.

In conclusione, la citata Direzione Centrale è dell'avviso che sia necessario attendere le determinazioni definitive dell'INPS, al fine di una compiuta valutazione della fattispecie.

Tanto si rappresenta per opportuna conoscenza.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Tommaso Ricciardi